

Unione di Comuni Comunita' collinare Val Tiglione e dintorni - Montaldo Scarampi (Asti)

COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 12 AL PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.11 del 01.07.2026

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Omissis

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che, a seguito della pubblicazione e del deposito degli atti relativi al progetto preliminare della Variante Parziale n. 12 al P.R.G.I. del Comune di Vigliano d'Asti, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 20 dicembre 2025, non sono pervenute osservazioni o proposte, e che pertanto non occorre procedere ad alcuna controdeduzione.
3. Di prendere atto della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 del 27 maggio 2026, con la quale la Variante Parziale n. 12 è stata esclusa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con le prescrizioni ivi riportate.
4. Di dare atto che le prescrizioni ambientali contenute nel contributo dell'Organo Tecnico e nella deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 del 27 maggio 2026 sono state recepite negli elaborati di approvazione definitiva, con particolare riferimento alle Norme tecniche di attuazione, e dovranno essere osservate nei successivi procedimenti edilizi e autorizzativi.
5. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Provinciale di Asti n. 22 del 14 maggio 2026, con la quale la Provincia di Asti ha dichiarato che la Variante Parziale n. 12:

5.1. Risulta conforme alle condizioni di classificazione come variante parziale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

5.2. Risulta conforme ai parametri localizzativi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

5.3. Risulta compatibile con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati, subordinatamente al recepimento delle indicazioni contenute nel parere provinciale.

6. Di dare atto che le indicazioni contenute nel pronunciamento della Provincia di Asti sono state recepite negli elaborati di approvazione definitiva, con particolare riferimento alla Relazione illustrativa, alle Norme tecniche di attuazione e alle tavole di piano, e che il presente atto fornisce puntuale riscontro al suddetto recepimento.
7. Di confermare che la Variante Parziale n. 12 mantiene le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto:

7.1. Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.I. vigente;

7.2. Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

7.3. Non riduce né incrementa la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 oltre i limiti previsti dalla legge;

7.4. Non incrementa la capacità insediativa residenziale oltre i limiti previsti dalla legge;

7.5. Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.I. vigente per attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;

7.6. Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del P.R.G.I. vigente;

7.7. Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, né le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

8. Di dare atto che la Variante Parziale n. 12 è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e sovracomunali, nonché ai piani settoriali pertinenti, e ne attua le previsioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Di approvare definitivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, la Variante Parziale n. 12 al Piano Regolatore Generale Intercomunale del Comune di Vigliano d'Asti, composta dagli elaborati elencati in premessa e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
10. Di dare atto che la Variante Parziale n. 12 diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione dell'Unione di provvedere:
 - 11.1. Alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio dell'Unione, nelle forme di legge.

11.2. Alla pubblicazione degli atti nella competente sezione del sito istituzionale dell'Unione, anche ai fini della trasparenza amministrativa;

11.3. Alla richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

11.4. Alla trasmissione della presente deliberazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.I., alla Provincia di Asti e alla

Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;

11.5. Ad ogni ulteriore adempimento conseguente e necessario per la piena esecuzione del presente provvedimento.

12. Di dare atto che, sino all'efficacia della Variante conseguente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, restano ferme, ove applicabili, le misure di salvaguardia previste dall'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.